



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore r.g.p.u. n. 9-1/2024 avente ad oggetto domanda di omologa del concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Di Ferdinando,
(c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo (TE), alla
Via della Banca, n. 14 in forza di procura in atti;

-ricorrente-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15/01/2024 tramite l'OCC, Dott. Angelo Di Blasio, il ricorrente, quale titolare della omonima impresa individuale, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3 e 28 CCII atteso che il ricorrente risiede in Teramo da oltre un anno dal deposito del ricorso.

Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 71, co. 1 e 2, co. 1, lett. c) CCII e non riveste la qualifica di consumatore, come definita dall'art. 2, co. 1, lett. e) CCII, in quanto agisce per scopi connessi alla propria attività professionale di ingegnere.

Segnatamente, l'attivo patrimoniale in titolarità del ricorrente risulta stimato in € 1.031.291,89 dal commissario giudiziale nominato con funzioni di OCC, importo superiore alle passività dallo stesso esposte, di € 829.205,31 (importo comprensivo del compenso dell'OCC).

L'attivo effettivamente liquidabile è costituito, in particolare, dai soli redditi futuri rinvenienti dalla attività professionale del ricorrente, dei quali è previsto l'incasso in un arco temporale di cinque anni.

L'OCC ha attestato che il ricorrente deve *“riscuotere dal Comune di Teramo € 16.982,37 per una fattura già emessa”* al cui incasso potrà procedere soltanto dopo l'omologa del concordato non essendo *“in regola con i pagamenti previdenziali”*.

La domanda risulta ammissibile essendo stati ad essa allegati i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII.

Il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale in quanto svolge l'attività professionale di ingegnere civile nella veste di imprenditore individuale che non supera le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII.

Non risulta che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni anteriori alla domanda né che abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Non sono emersi all'esito dell'istruttoria documentale espletata elementi che consentano di ritenere che il ricorrente abbia posto in essere atti in frode dei creditori nel quinquennio precedente il deposito della domanda. Il suo stato di sovraindebitamento è, infatti, riconducibile al ritardo del pagamento di una importante commessa,

Gravano sul ricorrente spese mensili necessarie al suo sostentamento ed al sostentamento del suo nucleo familiare, costituito, oltre che dal ricorrente, dalla coniuge, disoccupata, e dai loro tre figli, pari a complessivi € 2.417,50 mensili.

La relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso ed integrata in data 03/02/2026 comprende tutte le informazioni e gli elementi indicati dall'art. 76, co. 1 e co. 2 CCII.

Con decreto del 10/10/2024 è stata dichiarata aperta la procedura e disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del medesimo decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale, con contestuale assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire al commissario giudiziale nominato con funzioni di OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato ed eventuali contestazioni.

Il commissario giudiziale ha documentato in data 03/02/2026 di avere comunicato a tutti i creditori il decreto di apertura della procedura unitamente al piano di liquidazione proposto dal debitore ed alla relazione particolareggiata ex art. 76, co. 2, CCII e di avere effettuato la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale disposta.

Nella relazione sull'esito della votazione depositata in data 27/01/2025 il commissario giudiziale ha attestato che le votazioni hanno avuto il seguente esito: *“Totale crediti ammessi al voto: Euro 145.970,57 Voti favorevoli: n. 3 Creditori per complessivi Euro 2.712,58 Voti contrari: n. 2 Creditori per complessivi Euro 143.257,99 Percentuale dei voti favorevoli: 1,9%”*.

Hanno espresso voto contrario all'omologazione della proposta AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e INARCASSA.

A fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 829.205,31, la proposta prevede la continuazione dell'attività professionale del ricorrente, di ingegnere civile operante nel campo della ristrutturazione di edifici, e la messa a disposizione dei creditori, per la loro parziale soddisfazione, dei suoi redditi futuri per complessivi euro 246.975,24.

Tale somma sarà versata in un arco temporale di cinque anni in rate semestrali, atteso che il reddito del ricorrente è correlato agli stati di avanzamento dei lavori di ingegneria civile e non consente l'acquisizione di flussi di cassa costanti su base mensile.

Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del creditore privilegiato speciale immobiliare e del creditore ipotecario di primo grado (BPER S.P.A.) nonché la falcidia degli altri crediti, privilegiati e chirografari, dei quali è prevista la soddisfazione in percentuali decrescenti comprese tra il 50% e il 5%.

La proposta deve essere ritenuta fattibile.

Ai fini della valutazione della fattibilità del concordato minore richiesta dall'art. 80, co. 1 CCII, può applicarsi per analogia l'art. 47, co. 1 CCII dettato in materia di concordato preventivo.

Ciò posto, non sono emersi elementi che consentano di ritenere che difetti la fattibilità del piano di cui all'art. 80, co. 1 CCII, da intendersi come *“manifesta inattitudine”* dello stesso *“a raggiungere gli obiettivi prefissati”* ai sensi dell'art. 47, co. 1, lett. a) CCII giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato si presenta coerente e concretamente realizzabile, seppure con l'alea derivante dalla variabilità del reddito mensile del ricorrente.

A fronte della prospettata soddisfazione parziale dei creditori privilegiati risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 75, co. 2 e 76, co. 2, lett. d) CCII.

Ed invero, l'OCC ha attestato, nella relazione particolareggiata, con motivazione condivisibile in quanto esente da vizi, che nello scenario liquidatorio, *“considerando il valore dell'immobile pari ad € 152.799,73, ipotizzando un'aggiudicazione dell'immobile al valore dell'offerta minima prevista nel secondo/terzo esperimento di vendita (50/75% del prezzo base ai sensi dell'art. 571 c. 2 c.p.c.), si presume un ricavato della vendita pari ad € 85.549,44/64.462,39, a cui bisognerà sottrarre tutte le spese di procedura (oneri professionali, contributi unificati, spese di pubblicità, spese per piattaforma dell'asta, oneri e commissioni varie, ecc...) nonché i compensi del professionista delegato e del CTU, quali crediti prededucibili, che ammonterebbero ad oltre € 10/15.000,00, ricavando così una somma netta che verosimilmente non consentirebbe di soddisfare per intero*

neppure l'unico creditore ipotecario e non andrebbe a soddisfare in alcuna misura gli altri creditori privilegiati e, men che meno, i creditori chirografari.”.

L'immobile di proprietà del ricorrente risulta, infatti, essere stato stimato in € 305.000,00 dallo stesso ricorrente ed in € 304.000,00 nella perizia giurata depositata in data 28/02/2025 dal medesimo ricorrente e ricade nel regime di comunione legale con la coniuge, la quale avrebbe diritto, nello scenario liquidatorio, ad ottenere la metà del ricavato della vendita dell'intero della piena proprietà.

Non sono emersi elementi che consentano di ritenere la perizia giurata predetta inattendibile pur essendo la stessa redatta da un professionista che risulta essere stato presidente del consiglio di

Si tratta, infatti, di perizia giurata che si presenta esente da vizi manifesti e può, come tale, costituire elemento indiziario (Cass., ord. n. 5667/2025) ai fini della determinazione del valore dell'immobile.

Ha altresì attestato il commissario giudiziale, con motivazione esente da vizi e, pertanto, condivisibile: che le medesime considerazioni *“possono essere replicate per la vendita delle partecipazioni societarie che porterebbe ad un ricavato comunque non soddisfacente”*; che *“lo status di socio delle (...) società s.c.r.l. e S.r.l.)”* partecipate dal ricorrente *“è un importante elemento della propria attività lavorativa di ingegnere sia per la ricerca di nuovi clienti sia per lo svolgimento materiale del proprio lavoro”*; che *“nel caso di liquidazione giudiziale”* di tali beni, *“non avendo più l'Ing. le partecipazioni societarie con cui lavorare”*, lo stesso *“risentirebbe nella propria immagine professionale con ripercussioni nella capacità di trovare clienti e lavoro. Con la perdita del 50% della propria abitazione andrebbe infine a compromettere la serenità familiare con conseguenze negative sia al benessere della figlia che alla propria capacità lavorativa, cioè di produrre reddito”*.

Per i rilievi appena svolti devono ritenersi sussistenti, a fronte della mancata adesione alla proposta da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, i presupposti per l'applicazione del *cram down* fiscale di cui all'art. 80, co. 3, secondo periodo CCII.

Ed invero, la predetta norma sancisce che *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.”*.

Secondo quanto attestato dal commissario giudiziale nella relazione sull'esito della votazione depositata in data 27/01/2025, il credito di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ammesso al voto è pari ad euro 95.812,38, importo che ha una incidenza percentuale del 65,64% sul totale dei crediti ammessi al voto, pari a complessivi euro 145.970,57.

Il credito di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE è, pertanto, determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co. 1 CCII, nella specie coincidente con la *“maggioranza dei crediti ammessi al voto”*.

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha contestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Segnatamente, pur non contestando le conclusioni espresse dal commissario giudiziale in merito alle scarse prospettive di liquidazione dei beni immobili e dei beni mobili registrati in titolarità del ricorrente, ha dedotto: che il commissario giudiziale non avrebbe valutato i compensi attesi dal ricorrente per l'esecuzione di incarichi professionali in corso; che tali somme potrebbero essere oggetto di pignoramento esattoriale per l'intero importo nel caso di mancata apertura della liquidazione controllata non essendo soggette ai limiti di pignorabilità di cui agli artt. 72 bis, 72 ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e di cui all'art. 545 c.p.c.; che, pertanto, essa potrebbe soddisfare in misura maggiore il proprio credito nella esecuzione individuale.

La generica indicazione dell'ammontare del credito suscettibile di soddisfazione in sede di esecuzione esattoriale non consente, tuttavia, il positivo riscontro della censura in questione.

Ha inoltre eccepito l'agente della riscossione che l'OCC avrebbe omesso di valutare i tempi di effettivo incasso dei compensi attesi da parte del ricorrente essendosi limitato a dichiarare che le scadenze dei lavori legati ai *bonus* edilizi sarebbero stimabili entro il "2025" e che, pertanto, sarebbe *"impossibile, allo stato, valutare la convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Neppure tale doglianza può trovare positivo riscontro, posto che risultano espressamente considerati nella relazione particolareggiata dell'OCC i compensi attesi dal ricorrente per gli incarichi conferitigli ed i tempi del relativo incasso.

Si legge, infatti, nella relazione predetta: che il ricorrente *"ha ottenuto tra il 2020 e il 2023 oltre una ventina di incarichi per la progettazione e/o direzione lavori per la ristrutturazione di villette e condomini e trattasi proprio, nella maggior parte dei casi, di lavori nell'ambito del superbonus/sismabonus 110%. I compensi professionali per tali incarichi ammontano ad un valore nominale di € 974.087,62 e sono stati ottenuti sia direttamente dai proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia e sia da altri tecnici (che avevano a loro volta ottenuto l'incarico dai proprietari degli immobili) i quali si avvarranno dell'opera professionale dell'istante, anche a seguito di alcune riserve di legge dedicate agli ingegneri. (...) L'istante, nell'ambito dei lavori da superbonus/sismabonus 110%, non risulterà cessionario dei crediti, così come previsto dalla normativa fiscale, ma verrà pagato direttamente dalle ditte appaltatrici che svolgeranno materialmente i lavori."*; che *"questi lavori sono sottoposti a determinate scadenze e, pertanto, alla luce della tempistica di legge, è stato ipotizzato che l'importo dei compensi professionali (€ 974.087,62) verrebbe incassato al più tardi alla fine del 2028 anche se, sia i committenti che le imprese del settore edilizio, avranno tut[t]o l'interesse a terminare proficuamente i lavori entro le scadenze di legge al fine di ottenere il massimo beneficio fiscale."*; che la somma di euro 974.087,62 è destinata a ridursi al minore importo di euro € 870.678,86 per i costi *"sostenuti per creare tale fatturato, cioè il 10% del fatturato per compenso collaboratori € 97.408,76"* e per i *"Costi medi annuali"*; che *"A detti importi occorrerà aggiungere l'Iva e l'Inarcassa che verranno, come nel piano riferito, pagate regolarmente e per tale motivo sono state escluse dall'accordo."*; che *"tali redditi professionali si prevede vengano conseguiti in un arco temporale di cinque anni a partire dal 2024"*.

Si aggiunga che la proposta di concordato minore risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria considerando che in essa è offerto in pagamento al ceto creditorio il compenso professionale del ricorrente atteso in relazione ad un quinquennio, periodo superiore a quello che potrebbe essere acquisito nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore. In tale procedura, infatti, non potrebbero essere incamerate le somme che il ricorrente percepirà a titolo di retribuzione oltre il triennio di cui all'art. 282 CCII, potendo il debitore, una volta spirato detto termine, chiedere l'esdebitazione.

Quanto alla posizione di INARCASSA, deve osservarsi che la stessa ha precisato il proprio credito in € 244.902,74 (importo superiore a quello di € 237.228,03 indicato nella proposta) per contributi, interessi e sanzioni relative alle annualità comprese tra il 2011 al 2024 ed ha dedotto: l'implausibilità della prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente in merito alle cause del relativo indebitamento; la tardiva proposizione della domanda di concordato minore nel 2025 a fronte della riferita manifestazione del sovraindebitamento fin dal 2005; la assenza di diligenza del ricorrente nella accensione del mutuo ipotecario e di altri finanziamenti chirografari nel 2005 a fronte di redditi professionali dichiarati per € 7.909,00 nel 2004 e per € 26.078,00 nel 2005; che il ricorrente, pur avendo avuto *"redditi professionali via via crescenti dal 2011: € 94.258,00 nel 2011; € 101.144,00 nel 2012; € 85.922,00 nel 2013 (...) € 238.420,00 nel 2016; e così via"* si è reso *"gravemente moroso nei confronti di INARCASSA (omettendo puntualmente il pagamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità oltre interessi e sanzioni), oltre che nei confronti degli altri creditori che oggi prendono parte alla procedura"*; che le considerazioni svolte dal commissario giudiziale in merito alla alternativa liquidatoria sono basate su una stima del compendio immobiliare inattendibile

poiché effettuata dallo stesso ricorrente e che le medesime considerazioni valgono per la stima delle partecipazioni societarie del ricorrente, rispetto alle quali, in particolare, non sarebbe chiaro *“il motivo per il quale la vendita sarebbe “non soddisfacente”*; che, pertanto, le considerazioni espresse dall'OCC non consentono ai creditori di verificare concretamente la convenienza della proposta; che, pertanto, la soddisfazione del proprio credito prospettata nel piano nella misura del 20% è *“inaccettabile”*; che, nel caso di soddisfazione parziale nella presente procedura del proprio credito previdenziale, essa sarebbe costretta a non computare al ricorrente, ai fini pensionistici, le annualità di contribuzione oggetto di falcidia nella proposta.

Ciò posto, deve ritenersi provato come pari a € 244.902,74 ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. il credito in titolarità di INARCASSA, come dalla stessa precisato in sede di manifestazione del voto, non essendo stato contestato tale importo da parte del debitore, il quale, per contro, ha espressamente chiesto *“di essere autorizzato alla rettifica del credito vantato da Inarcassa in euro 244.902,74, con la medesima classe e grado e con le medesime percentuali di soddisfazione, in luogo di quello riportato in ricorso.”*.

Deve essere disposta, pertanto, la rettifica del credito di INARCASSA, a cura del commissario giudiziale nominato con funzioni di OCC, nella misura del suddetto importo.

Le ulteriori doglianze di INARCASSA, tuttavia, non possono trovare positivo riscontro.

Segnatamente, non possono ritenersi posti in essere, da parte del ricorrente, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, unici fatti che possono rilevare, nella presente sede, ai sensi dell'art. 77, co. 1 CCII.

Deve ritenersi priva di connotazione frodatoria del ceto creditorio, in particolare, la data di proposizione del ricorso, tenuto conto delle gravi problematiche familiari riferite dal ricorrente, non contestate tra le parti e da ritenersi, pertanto, provate ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., nonché tenuto conto della necessità, nella quale il ricorrente si è trovato, di contrarre il mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà all'asta del fallimento della società in titolarità del padre (F.LLI FRANCESCO E PAOLO SNC).

Parimenti priva di finalità frodatoria del ceto creditorio deve essere ritenuta l'accensione di tale mutuo ipotecario da parte del ricorrente a fronte della esiguità del reddito professionale dichiarato dallo stesso nel 2004 e nel 2005, tenuto conto delle già descritte difficoltà familiari alle quali il ricorrente ha dovuto fare fronte e considerato altresì che la banca mutuante non ha tenuto conto, nello specifico, del merito creditizio del ricorrente.

Al riguardo il commissario giudiziale ha acclarato, infatti, nella relazione integrativa depositata in data 03/02/2026, con motivazione esente da vizi e pertanto condivisibile, che la banca BPER S.P.A., erogatrice del mutuo ipotecario contratto dal ricorrente in data 14/12/2005 per la somma di € 170.000,00 non ha tenuto conto del merito creditizio del ricorrente.

Non rileva, in particolare, la circostanza che alla data della stipula del contratto non fosse vigente l'art. 124 bis t.u.b. posto che la valutazione del merito creditizio rientrava nel dovere generale di sana e prudente gestione del credito informante l'attività bancaria anche prima della introduzione della predetta norma.

Le citate problematiche familiari e finanziarie che hanno interessato il ricorrente nonché la necessità di fare fronte alle esigenze del suo nucleo familiare, via via crescenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, con la crescita dei figli, consentono di fondatamente escludere che l'omesso pagamento dei contributi previdenziali a far data dal 2011 da parte dello stesso sia ascrivibile ad uno specifico intento frodatorio dei creditori ed, in particolare, di INARCASSA.

Alla luce dei rilievi sopra svolti, inoltre, devono ritenersi condivisibili le conclusioni espresse dall'OCC in merito alla maggiore convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria anche con riferimento alla posizione di INARCASSA, con conseguente necessità di rigetto delle contestazioni espresse sul punto da quest'ultima.

L'OCC ha infatti attestato che *“INARCASSA (Ente di Previdenza obbligatoria cui è assoggettato l'Ing. risulta titolare di crediti previdenziali ammessi al voto pari a complessivi Euro 47.445,61”* e che *“Stante l'incapienza del patrimonio dell'istante, la proposta di*

concordato prevede la falcidia dei creditori privilegiati generali ed immobiliari e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che i creditori (anche Agenzia delle Entrate e Inarcassa) potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni”.

Quanto alle partecipazioni societarie in titolarità del ricorrente (“socio al 25% nella s.c.r.l.; - socio al 2% nella S.r.l.”, per cui cfr. relazione particolareggiata dell'OCC in atti), l'OCC ha condivisibilmente attestato, inoltre, quanto segue: “Tali quote di partecipazione risultano strettamente legate all'attività professionale del ricorrente, occupandosi la Soc. Coop. s.c.r.l. di progettazione eseguita materialmente dai propri soci (tra cui l'Ing. mentre la società Srl è un'impresa di costruzioni. Il valore da attribuire alla Coop. s.c.r.l. risulterebbe praticamente nullo in quanto tale partecipazione è collegata indissolubilmente alla persona dell'istante, ingegnere che svolge la propria attività professionale per la cooperativa. Altro elemento che porta a ritenere che il valore di tale partecipazione sia di fatto inconsistente è la circostanza che trattasi di società cooperativa dove l'aspetto personale e fiduciario risulta l'elemento essenziale dell'essere socio. L'ulteriore quota di partecipazione (2%) in S.r.l. risulterebbe di valore

Nell'anno 2020 la S.r.l. ha iscritto un utile di bilancio pari ad € 11.687 e detto utile, per volontà dei soci, è stato destinato a riserva straordinaria. Di conseguenza il valore nominale del patrimonio netto della soc. S.r.l., secondo detto bilancio, determinerebbe una competenza dell'Ing. pari ad € 7.813,30.”.

Risulta soddisfatto, pertanto, avendo riguardo alla posizione di INARCASSA, il presupposto di cui agli artt. 80, co. 3, primo periodo, 75, co. 2 e 76, co. 2, lett. d) CCII.

Alla luce dei superiori rilievi, pertanto, sussistono tutti i presupposti normativamente sanciti per la omologa del concordato.

Con l'omologa del concordato, la procedura potrà incassare quanto spettante in pagamento al ricorrente da parte del Comune di Teramo (€ 16.982,37) per la fattura emessa.

Rimane assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

1. omologa la proposta di concordato minore presentata da (C.F. nato a Teramo (TE) il 09/01/1963 e residente in Teramo (TE), alla Via Cona, n. 172, previa rettifica dell'ammontare del credito di INARCASSA come da parte motiva;
 2. dispone l'incasso sul c/c intestato alla procedura, a cura dell'OCC, di quanto spettante al ricorrente dal Comune di Teramo per la fattura già emessa di cui in parte motiva;
 3. dispone la pubblicazione della presente sentenza sul sito *procedure.it* a cura del commissario giudiziale nominato con funzioni di OCC;
 4. dichiara chiusa la procedura.
- Così deciso in Teramo, il 18/06/2026.

Il Giudice designato
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio